

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 281

Disposizioni in materia di retribuzione proporzionata e sufficiente

23/03/2025 - 05:47

Indice

1. DDL S. 281 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 281	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	11
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 233 (pom.) del 02/10/2024.	12

1. DDL S. 281 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 281

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 281

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARTELLA**, **MISIANI**, **ROSSOMANDO**, **CRISANTI**, **GIACOBBE**, **LOSACCO** e **FRANCESCHELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2022

Disposizioni in materia di retribuzione proporzionata e sufficiente

Onorevoli Senatori. - L'elaborazione della proposta di seguito formulata ha preso le mosse dall'orientamento prevalente in giurisprudenza secondo cui la retribuzione proporzionata e sufficiente ex articolo 36 Costituzionale è quella prevista dai contratti collettivi di lavoro.

Tale orientamento giurisprudenziale riconosce ai contratti collettivi la funzione di « autorità salariali ». La proposta è coerente con quanto affermato da Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2015 di cui si riproduce un passaggio essenziale: « Il censurato articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, congiuntamente all'articolo 3 della legge n. 142 del 2001, lungi dall'assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia *erga omnes*, in contrasto con quanto statuito dall'articolo 39 della Costituzione, mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione. Tale parametro è richiamato - e dunque deve essere osservato - indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo articolo 7, che fa riferimento "alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative". Nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (articolo 36 della Costituzione) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative (fra le tante, la sentenza già citata della Corte di cassazione n. 17583 del 2014) ».

Nella proposta infatti il rinvio è ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La proposta è a ben vedere coerente con la consolidata tecnica normativa fondata sul rinvio della legge al contratto collettivo, tecnica che ha visto il pieno coinvolgimento dei contratti collettivi su temi di particolare importanza (ad esempio, il contratto a termine, la somministrazione di lavoro, il contratto di apprendistato, il contratto a tempo parziale, l'orario di lavoro, i controlli a distanza, il licenziamento collettivo).

È poi da notare che il rinvio riguarda frequentemente i contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Si deve peraltro mettere in rilievo che il rinvio ai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi riguarda, in un significativo numero di ipotesi, il tema retributivo e, in particolare, una formula che è assimilabile al trattamento economico complessivo, come si evince dai seguenti:

- articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 54 (norma di interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, sull'imponibile contributivo) che ha stabilito che « L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria ».
- articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31: « in presenza di un pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori...i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria ».
- articolo 16, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: « hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ».
- articolo 203, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, riguardante il settore del trasporto aereo, in base al quale « i vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».

Le formule utilizzate (trattamenti economici complessivi, trattamento economico, trattamento retributivo) alludono all'intera retribuzione spettante a quei lavoratori una volta che viene loro applicato uno specifico contratto collettivo. Quindi, l'adeguatezza salariale è pienamente coincidente con l'intero trattamento retributivo del contratto collettivo nazionale.

Il presente disegno di legge fa riferimento al trattamento economico complessivo perché la soluzione dei cosiddetti minimi salariali è già operante in giurisprudenza (si veda ad esempio la sentenza della Corte di cassazione n. 944 del 2021) e non è del tutto soddisfacente. Il riferimento al trattamento economico complessivo quindi rappresenta un notevole passo in avanti verso l'individuazione di una retribuzione dignitosa e traduce in norma generale le specifiche fattispecie normative prima ricordate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e campo di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 36, comma 1, della Costituzione, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 2.

(Retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente)

1. Per « retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente » si intende il complessivo trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.

2. La nozione di retribuzione proporzionata e sufficiente di cui al comma 1 è altresì utilizzata per i fini

di calcolo dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per i fini di verifica dei requisiti per l'accesso a benefici economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ove il complessivo trattamento economico non sia previsto o definito nelle sue componenti dal contratto collettivo di cui al comma 1, il medesimo viene individuato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un accordo interconfederale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. Decorsi infruttuosamente sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non sia stato stipulato l'accordo interconfederale di cui al comma 3, il complessivo trattamento economico è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione interistituzionale di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita una commissione interistituzionale composta da:

- a) 11 rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro da questo designati previa consultazione delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- b) 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) 2 rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- d) 2 rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

6. La commissione interistituzionale di cui al comma 5 ha il compito di favorire, anche ricorrendo al supporto di esperti, l'individuazione del complessivo trattamento economico e le sue componenti sulla base di criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale. Dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2024, ove non si applichino i contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, il complessivo trattamento economico corrisposto ai lavoratori non può essere inferiore a 9,50 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.

Art. 3.

*(Sostegno ai salari per fronteggiare
l'aumento dei prezzi delle materie
prime e dell'inflazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) l'accesso ai benefici economici e normativi stabiliti dalla medesima legge nonché ai fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è consentito ai datori di lavoro che applicano contratti collettivi di lavoro che siano stati rinnovati entro dodici mesi dalla scadenza prevista;
- b) il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è triplicato qualora il contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro al momento del recesso non sia stato rinnovato entro dodici mesi dalla scadenza prevista;
- c) il trattamento economico complessivo fissato dai contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti e non rinnovati è automaticamente incrementato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA) fino al rinnovo e in ogni caso non oltre dodici mesi dalla scadenza prevista; tale incremento automatico opera anche con riferimento alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, decorsi dodici mesi dalla scadenza dei contratti collettivi nazionali di riferimento e fino al rinnovo.

2. L'incremento di cui alla lettera c) del comma 4 è riconosciuto anche in caso di contratti collettivi

nazionali scaduti e non rinnovati da più di dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai benefici economici e normativi stabiliti dalla medesima legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è condizionato all'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 233 (pom.) del 02/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2024**

233ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE REFERENTE

(956) DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE - Disposizioni in materia di salario minimo

(957) Deputato CONTE ed altri. -Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(1237) MAGNI e altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice MINASI (LSP-PSd'Az) nota inizialmente che il disegno di legge n. 957 reca due discipline di delega legislativa in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. Dall'ambito delle due deleghe sono esclusi, in base all'articolo 4, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi a essi applicabili.

Le disposizioni finanziarie relative all'esercizio delle due deleghe sono stabilite dall'articolo 3. Riguardo alla delega di cui all'articolo 1, i principi e criteri direttivi sono posti dal comma 2. Essi prevedono: la definizione, per ciascuna categoria di lavoratori, dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti; la determinazione per le società appaltatrici e subappaltatrici dell'obbligo di riconoscere ai lavoratori trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto; l'estensione dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva; la definizione di strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello; la definizione di strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'INPS effettuate con il flusso telematico UNIEMENS; l'introduzione di strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali; l'introduzione, per ciascun contratto scaduto e non rinnovato, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, di una forma di intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'adozione di una riforma della vigilanza del

sistema cooperativo; la definizione di modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa.

Riguardo alla delega di cui all'articolo 2, i principi e criteri direttivi sono posti dal comma 2. Essi prevedono: la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva; il perfezionamento delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli; l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio aventi a oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro; la previsione che le forme di rendicontazione si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e di tutte le risultanze acquisite dai soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva. Il disegno di legge n. 956 concerne i livelli minimi di remunerazione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori in forma coordinata e continuativa. Esso prevede, all'articolo 1, l'introduzione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10 euro, oggetto di rivalutazione semestrale ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 3 prevede che per i collaboratori in forma coordinata e continuativa il compenso non possa essere complessivamente inferiore a quello stabilito, per i lavoratori dipendenti, da un contratto collettivo nazionale di lavoro che preveda una retribuzione di base non inferiore a quella minima suddetta.

L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie, nonché l'esclusione, per la durata di tre anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d'appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere, per i casi di corresponsione di una remunerazione inferiore a quella determinata in base all'articolo 1.

Ai sensi dell'articolo 5, i contratti o accordi di lavoro collettivi che prevedano una remunerazione oraria inferiore al trattamento minimo di cui all'articolo 1 sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disciplina in esame.

In base all'articolo 1, il disegno di legge n. 1237 riguarda i lavoratori dipendenti, i collaboratori in forma coordinata e continuativa e i lavoratori che prestano la propria attività in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o che effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale. L'articolo 2 prevede l'introduzione di un valore minimo orario della remunerazione, pari a 9 euro lordi. Gli articoli 3 e 4 recano alcune norme di chiusura o transitorie e l'articolo 5, comma 3, lettera b), demanda a una specifica Commissione il compito di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

L'articolo 6 prevede una procedura giurisdizionale specifica per la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico spettante.

L'articolo 7 istituisce un Fondo per il salario minimo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per un triennio, al fine di contenere i maggiori costi per i datori di lavoro derivanti dall'applicazione del provvedimento.

L'articolo 8 concerne i termini di decorrenza dell'applicazione della disciplina in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(126) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(281) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di retribuzione proporzionata e sufficiente
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) specifica che le disposizioni di cui al disegno di legge n. 126 si applicano ai lavoratori dipendenti e, con alcune eccezioni, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di un valore minimo orario della remunerazione, pari a 9 euro lordi, con successivo adeguamento annuale, e pone il principio che il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'articolo 3 reca i criteri per l'individuazione delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 4 specifica che i contratti individuati ai sensi degli articoli 2 e 3 trovano applicazione anche nel caso in cui i medesimi siano scaduti o siano stati oggetto di disdetta, con incremento annuale dei relativi importi.

Il successivo articolo 6 prevede una procedura giurisdizionale specifica per la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico spettante.

L'articolo 7 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità per il deposito dei contratti collettivi nazionali.

L'articolo 8 introduce, in via transitoria e sperimentale, un'imposta sostitutiva, pari al 10 per cento, dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale.

La disposizione transitoria di cui all'articolo 9 specifica che sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il disegno di legge n. 281, concernente i livelli minimi di remunerazione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori in forma coordinata e continuativa, prevede all'articolo 2 che il complessivo trattamento economico non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo trattamento costituisce la retribuzione imponibile minima ai fini della contribuzione di previdenza e assistenza sociale.

Nel caso in cui non sussista un contratto connotato dai requisiti prescritti, il trattamento viene individuato da un accordo interconfederale, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, il trattamento è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita una commissione interistituzionale.

Ai sensi dell'articolo 3, qualora i contratti collettivi non siano rinnovati entro dodici mesi dalla scadenza, la misura del contributo dovuto dal datore di lavoro all'INPS per i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene rideterminata in misura tripla.

Sulle retribuzioni previste dai contratti scaduti opera, in via transitoria, uno specifico meccanismo di indicizzazione.

Il presidente [ZAFFINI](#) sollecita una riflessione in merito alla possibilità di trasferimento alla sede referente dei disegni di legge appena illustrati, al fine della congiunzione con i disegni di legge precedentemente incardinati, riguardanti la medesima materia.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) si esprime a favore del mantenimento in sede redigente del disegno di legge n. 281.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) manifesta l'orientamento del proprio Gruppo, favorevole al proseguimento della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 126.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1184-bis) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184, di iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto della presentazione di due emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXXXII, n. 1) Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) lamenta l'inadeguatezza della programmazione del Governo a fronte di problemi strutturali, quali il calo della quota attiva della popolazione, connessa alla questione pensionistica, quando si porrebbe l'esigenza di una maggiore capacità di integrazione di manodopera qualificata proveniente dall'estero.

Gli incentivi riguardanti il *turnover* nel pubblico impiego contraddicono le parallele politiche volte al prolungamento della durata dell'attività lavorativa in settori dell'amministrazione pubblica.

Per quanto riguarda le risorse da destinare al sostegno alla crescita, risulta evidente il ricorso sostanzialmente esclusivo al PNRR, accompagnato da una politica di svendita del patrimonio pubblico. Risulta poi grave la mancanza di una visione politica rispondente alle reali esigenze della società civile: l'attuazione della disciplina di delega in materia di politiche per gli anziani è infatti sprovvista di coperture, mentre non sono presenti linee di intervento relativamente alla riduzione dell'orario di lavoro.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) esprime preoccupazione in merito al previsto andamento della spesa pubblica netta e delle prospettive di correzione del disavanzo, le quali fanno sospettare l'intenzione del Governo di lasciare alla prossima legislatura l'onere di correggere i prevedibili squilibri di finanza pubblica. Sono inoltre eccessivamente ottimistiche le previsioni del Governo in ordine alla crescita del PIL, in contrasto con le stime delle maggiori istituzioni internazionali. Le previsioni relative agli anni fino al 2027 segnalano poi una sostanziale contrazione dei redditi da lavoro dipendente in rapporto al PIL, mentre la spesa per prestazioni sociali e la spesa sanitaria, sempre in rapporto al PIL, risulta stagnante.

A parere della senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) i margini di crescita garantiti all'economia nazionale sono consequenziali all'attuazione del PNRR, nonché al forte impulso determinato dal *superbonus*. Nella fase attuale è invece concreto il rischio di una contrazione della spesa sociale e di un complessivo deterioramento delle condizioni del lavoro, in quanto il mercato è ormai contraddistinto da una quota crescente di impieghi sottopagati e di durata brevissima, a fronte dell'insussistenza della crescita.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) segnala l'utilità delle audizioni programmate presso la Commissione di merito, prodromiche, a suo avviso, ai fini della valutazione del documento in esame. È comunque ravvisabile l'assenza di linee di politica industriale, che pure costituirebbero condizione necessaria a garantire occupazione di qualità. Il giudizio sfavorevole sul Piano strutturale di bilancio di medio termine è inoltre motivato dalla mancata individuazione delle risorse necessarie a stimolare lo sviluppo.

A giudizio del senatore [ZULLO](#) (FdI) il documento in titolo è connotato da una particolare credibilità, accompagnata dalla sostanziale prudenza delle stime in esso contenute. In particolare, è correttamente considerata la centralità della sostenibilità del debito pubblico. Pertanto, è condivisibile l'opzione di intervenire sul cuneo fiscale, sul sistema tributario e sugli investimenti, allo scopo di diminuire il rapporto tra debito e PIL, già peggiorato in conseguenza dell'introduzione del *superbonus*.

Il sottosegretario DURIGON espone i più recenti dati dell'ISTAT relativi al mercato del lavoro, che permettono di constatare la forte crescita della popolazione attiva, sia in termini assoluti che percentuali, e la correlata contrazione del tasso di disoccupazione. Risulta inoltre un deciso incremento delle retribuzioni del settore privato, mentre il ricorso ai contratti a tempo determinato è in deciso decremento. Sono poi aumentate le posizioni contributive e sono stati raggiunti risultati notevoli sul piano della lotta alla disoccupazione femminile nel Sud.

Occorre peraltro un rinnovato impegno, volto all'ulteriore e necessario miglioramento degli indicatori menzionati e quindi alla contrazione delle aree di debolezza nei confronti delle economie più sviluppate.

Ha quindi la parola la relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE), la quale presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, che viene posto in votazione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, ritenendo il Piano in esame insufficiente e inattendibile, posto che il Governo si giova in sostanza delle misure di attuazione del PNRR varate nel corso della legislatura precedente.

Preoccupa poi l'inadeguatezza dell'investimento nel settore sanitario, che pone comunque l'Italia lontana dalla media europea in termini di spesa in rapporto al PIL, pari al 7 per cento. Non risulta inoltre chiaro come si intenda fare fronte alle difformità territoriali, posto che, anziché puntare a intervenire sui livelli di deprivazione sociale, si prospetta il reiterato ricorso al criterio della spesa storica. Manca il sostegno alla ricerca, oggetto di tagli, mentre si riducono gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica.

Per quanto riguarda il lavoro, il Governo dovrebbe tenere conto della necessità di politiche migratorie finalizzate all'ingresso di nuova forza lavoro. Nel contesto di stagnazione della crescita, infine, non viene posto alcun rimedio ai fenomeni sempre più gravi del lavoro povero e della precarietà.

Nel preannunciare il voto contrario, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) esprime disagio in relazione alla mancanza di un reale confronto, determinato da tempi di esame eccessivamente rapidi. Rileva comunque che è motivo di preoccupazione la scelta del Governo di non affrontare la questione dell'incremento della spesa sanitaria in rapporto al PIL.

Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che i tempi dell'esame sono condizionati dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea e che comunque il dibattito sul Documento è stato adeguatamente approfondito e caratterizzato da un elevato grado di partecipazione delle forze di opposizione.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) esprime rammarico in riferimento alla mancata possibilità di giovare dall'apporto derivante dalle audizioni che si terranno presso la Commissione di merito. Il Piano strutturale di bilancio di medio termine presenta peraltro lacune notevoli su temi cruciali, quali la qualità del lavoro, l'evoluzione della struttura demografica e l'immigrazione.

Preannuncia infine il voto contrario del suo Gruppo.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario, la senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) richiama l'attenzione sull'importanza strategica delle politiche in materia sociale, sanitaria e di lavoro, anche in rapporto agli assetti derivanti dall'introduzione dell'autonomia regionale differenziata. Tale questione risulta particolarmente delicata in considerazione della già radicata disparità in termini di effettiva possibilità di fruizione dei LEA. Risulta dunque imprescindibile un impegno comune sui temi di maggiore impatto sociale.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) valuta positivamente lo schema di parere, che coglie adeguatamente la dimensione programmatica del Piano in esame, contraddistinto da previsioni prudenti e dalla definizione di obiettivi credibili riguardo alla competitività, alla sanità e alla riduzione dell'indebitamento, nonché alla questione dell'immigrazione, la quale deve necessariamente essere ricondotta a un quadro di legalità e armonizzata con le esigenze del sistema produttivo.

Dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Interviene brevemente la relatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), sottolineando il notevole interesse degli interventi svolti, pur nei tempi limitati a disposizione.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere messo ai voti è infine approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO N. CCXXXII, n. 1

La 10a Commissione permanente, esaminato il Documento in titolo, apprezzato l'obiettivo del sostegno alla spesa sanitaria anche in riferimento agli anni successivi al 2026, finalizzato a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR;

rilevato con favore il previsto aumento della spesa sanitaria corrente a legislazione vigente, da 131.119 milioni nel 2023 a 147.506 milioni nel 2027;

considerata l'attenzione attribuita all'efficientamento delle reti di medicina generale, delle reti di prossimità, delle strutture e della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, nonché alla digitalizzazione dei dipartimenti di emergenza e accettazione e all'ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie;

tenuto conto della prospettazione relativa all'estensione degli investimenti per la ricerca e per la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale del sistema sanitario;
preso atto della richiamata necessità di valutare, nell'ambito del riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, interventi volti al superamento dei divari territoriali;
visti gli obiettivi relativi all'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, alla promozione di stili di vita sani, al contrasto all'abuso di antibiotici e alla riduzione dell'impatto dell'uso di fitosanitari;
considerato l'intendimento, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, di assicurare anche dopo il 2025 i livelli di prestazioni dei centri per l'impiego previsti nel PNRR e lo svolgimento dei progetti di formazione sulle competenze relative alla "transizione verde", nonché la previsione di politiche attive per i lavoratori autonomi;
rilevate le finalità di potenziamento del sistema duale, di incremento dell'occupazione di donne, giovani e soggetti vulnerabili e di incentivazione alla permanenza e alla partecipazione attiva nel mercato del lavoro;
valutato l'impegno, riguardo al pubblico impiego, a portare avanti le modifiche normative avviate per promuovere la mobilità verticale e rafforzare la capacità della dirigenza, nonché a consolidare le misure che agevolano l'accesso dei giovani al lavoro nella pubblica amministrazione, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1184-bis](#)

Art. 1

1.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025» inserire le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento di ventiquattro mesi con contratto di lavoro a tempo determinato» e al secondo periodo sostituire le parole: «per l'anno 2025», ovunque ricorrano, con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025» e le parole: «per gli anni 2024 e 2025» con le seguenti: «per l'anno 2024 e a decorrere dall'anno 2025».

1.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.